CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIETRACAMELA E IL COMUNE DI FANO ADRIANO PER L’UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE VALERIA SANTACROCE

(art. 124 della legge 145/2018)

L’anno duemiladicianove il giorno \_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, negli uffici del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**TRA**

Il Comune di Pietracamela (TE), C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentato dal Responsabile del Servizio Personale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede municipale, *“Ente di appartenenza”.*

**E**

Il Comune di Fano Adriano, con sede a Fano Adriano, Corso Vittorio Emanuele III n. 2 C.F. 92001400677, rappresentato dal Responsabile dell’Area Personale……………………… domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, *“Ente utilizzatore”.*

**Premesso:**

* l’art. 124 della legge 145/2018 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell’Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse;
* ai sensi del citato art., il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall’Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’Ente utilizzatore;
* tramite la convenzione di cui all’art. 124 della legge 145/2018 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all’art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
* dato atto che la convenzione di cui all’art. 124 della legge 145/2018 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;
* il consenso del dipendente è manifestato con la sottoscrizione della presente convenzione;
* con nota prot ………………il Comune di Fano Adriano ha richiesto l’utilizzo a tempo parziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 della legge 145/2018 del dipendente, Valeria Santacroce, del Comune di Pietracamela per n. 6 ore settimanali;
* con deliberazione Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Fano Adriano ha approvato lo schema di convenzione per l’utilizzo a tempo parziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 della legge 145/2018 del dipendente del Comune di Pietracamela presso il Comune di Fano Adriano per n. 6 ore settimanali
* con deliberazione Giunta comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Pietracamela ha approvato lo schema di convenzione per l’utilizzo a tempo parziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 della legge 145/2018 del dipendente del Valeria Santacroce presso il Comune di Fano Adriano per n. 6 ore settimanali.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**art. 1 - Oggetto e fine**

La Sig.ra Valeria Santacroce, dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di Pietracamela, profilo professionale istruttore contabile categoria B3 posizione economica B5, è autorizzato ad effettuare una parte della prestazione lavorativa presso il Comune di Fano Adriano ,ai sensi e per gli effetti dell’articolo 124 della legge 145/2018, con orario di lavoro pari a n.6 ore settimanali.

Il consenso del dipendente è espresso con la sottoscrizione della presente convenzione.

Il ruolo di ente capofila è assunto dal Comune di Pietracamela, in quanto ente di appartenenza e la gestione giuridica del rapporto di lavoro rimane di competenza del Comune di Pietracamela, quale ente di appartenenza.

**art. 2 - Durata e cause di scioglimento**

La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione e fino al 31/12/2019 salvo proroghe.

La convenzione potrà essere risolta per una delle seguenti cause:

* scioglimento consensuale mediante scambio di lettere tra il Sindaco del Comune di Pietracamela e il Sindaco del Comune di Fano Adriano.
* recesso di una delle due Amministrazioni contraenti.

**art. 3 - Trattamento economico e riparto delle spese**

Al dipendente interessato della presente convenzione spetta:

* lo stipendio conteggiato ai sensi del contratto collettivo di lavoro, rapportato all'inquadramento del dipendente, che viene corrisposto per intero dal Comune di Pietracamela e rimborsato dal Comune di Fano Adriano in misura proporzionale alla percentuale di prestazione oraria pari a n.6 ore settimanali, oltre all’indennità di posizione e di risultato per l’incarico di responsabile di servizio eventualmente conferito dal Comune di Fano Adriano;
* il rimborso delle spese di viaggio tra il Comune di Pietracamela e il Comune di Fano Adriano, effettivamente sostenute dal dipendente, il cui rimborso è erogato integralmente dal Comune di Fano Adriano;

**art. 4** - **Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente**

L’utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative del dipendente è nel seguente modo:

* 30 ore settimanali saranno prestate a favore della Comune di Pietracamela;
* 6 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di Fano Adriano.

Il Comune di Pietracamela e il Comune di Fano Adriano organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell’ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle esigenze funzionali ed organizzative di ciascuno. Al personale suddetto si applicano le soluzioni di flessibilità dell’orario di lavoro, previste dalla vigente normativa contrattuale e in atto nelle rispettive amministrazioni ai fini di ottimizzarne l’impiego.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dal Comune di Pietracamela, ente di appartenenza titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente utilizzatore.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata dalle amministrazioni con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di Pietracamela, che si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Fano Adriano le assenze per malattia o per altre diverse cause.

**art. 5 - Orario di lavoro**

La dipendente Valeria Santacroce svolge la propria attività lavorativa presso il Comune di Fano Adriano per n. 6 ore settimanali, nei giorni concordati tra le amministrazioni interessate.

**art. 6 - Norma finale**

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme legislative e contrattuali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di Pietracamela

Il Responsabile del Servizio Personale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

per Il Comune di Fano Adriano

Il Responsabile del Servizio Personale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

per accettazione

Il dipendente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_